



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

AREA TECNICA DEL TERRITORIO

P.zza Aldo Moro n. 1 – Tel. 0743/751342 – Fax. 0743/751344

AVVISO AI TECNICI E ALLA POPOLAZIONE

Adempimenti per inizio lavori di Denunce inizio attività e inizio lavori per Permessi di Costruire ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96 come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 276/2003 e dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 251/2004 (cd. Legge Biagi).

Si comunica che a partire dal 01.01.2006 **PRIMA DELL'EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI** oggetto delle denunce di inizio attività e dei permessi di costruire dovrà prodursi **OBBLIGATORIAMENTE PER CIASCUNA IMPRESA** la seguente documentazione qualora i lavori siano affidati ad una o più imprese esecutrici (escluse imprese individuali e lavoratori autonomi):

• **DICHIARAZIONE REDATTA E SOTTOSCRITTA IN ORIGINALE DA CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE** corredata di fotocopia di documento d'identità, **ATTESTANTE**:

- l'organico medio annuo distinto per qualifica;

- il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

• **DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (cd DURC) DI CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE** in originale o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°. 445.

Il DURC, introdotto dall'art. 2 della L. n° 266/02 e dall'art. 86, comma 10 del D.Lgs. n° 276/03, è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta la contestuale regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Attualmente è già attivata la procedura per il rilascio del DURC tramite lo **Sportello Unico Previdenziale**.

Abilitata al rilascio del DURC per i lavori in edilizia, sia pubblici che privati, è la Cassa Edile competente per territorio. Negli altri casi (imprese che non applicano ai dipendenti il CCNL del settore edile, imprese artigiane non iscritte alla Cassa Edile) il DURC è emesso dall'Ente al quale è stata presentata la richiesta (INPS o INAIL).

Il DURC emesso per i lavori privati in edilizia ha validità **30** giorni dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad un uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

SI PRECISA CHE:

- tutte le imprese (escluse imprese individuali e lavoratori autonomi) che eseguono lavori edili di cui all'elenco riportato all'allegato I del D.Lgs. n° 494/1996 hanno l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrati;

- i lavori oggetto di D.I.A. e di permesso di costruire non potranno essere iniziati in assenza della presentazione al Comune della certificazione di regolarità contributiva (se dovuta) in corso di validità, cioè avente data non anteriore a 30 giorni dall'effettivo inizio dei lavori;

- in assenza della certificazione della regolarità contributiva o in presenza di documentazione di regolarità contributiva non in corso di validità al momento dell'inizio dei lavori, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è **sospesa l'efficacia del titolo abilitativo** (DIA o permesso di costruire) e **quindi la realizzazione delle opere costituirà abuso edilizio, sanzionabile a norma di legge** (sanzioni amministrative e penali);

- tutta la documentazione prescritta dalla sopra citata normativa deve obbligatoriamente essere presentata anche in caso di variazione della/e impresa/e esecutrici dei lavori.

La modulistica per la comunicazione di effettivo inizio dei lavori è disponibile presso lo Sportello Unico dell'Edilizia di Cascia.

*Il responsabile dell'Area Tecnica Territorio
Arch. Antonio Cucci*

(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). **In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.**